PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 2035 di giovedì 23 ottobre 2008

I quesiti sul decreto 81/08: sugli obblighi nei cantieri

Chiarimenti sull'obbligo della nomina dei coordinatori, della redazione del POS e sulla redazione del PIMUS. A cura di G. Porreca.

Pubblicità

Sull'obbligo della nomina dei Coordinatori della Sicurezza, della redazione del POS e sulla redazione del PIMUS. Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Quesito

Nel caso di un cantiere in cui è prevista la presenza di un'unica impresa per l'effettuazione di lavori di entità inferiore a 200 uomini-giorno ma in presenza di rischi di caduta dall'alto il committente che non ha l'obbligo di nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è tenuto comunque a nominare Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione? Il committente deve comunque notificare il cantiere agli organismi competenti, redigere il PIMUS e far redigere dall'impresa appaltatrice il POS?

Risposta

Essendo prevista la presenza di un'unica impresa il committente, qualunque sia la natura dei lavori a realizzarsi e indipendentemente dal fatto che gli stessi richiedano il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività non è tenuto, in base a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, a designare né il coordinatore in fase di progettazione né quello in fase di esecuzione i quali sono invece richiesti, salvo l'esonero di cui al comma 11 dello stesso articolo 90, nel caso della presenza di più imprese, anche non contemporanee oltre che nel caso in cui (comma 5) dopo l'affidamento dei lavori ad una unica impresa l'esecuzione dei lavori o di parte di essi venga affidata ad un'altra impresa dovendo in tal caso il committente designare il coordinatore in fase di esecuzione il quale, da quel punto in poi è tenuto a redigere il PSC.

Il committente nel caso segnalato non dovrà fare neppure (art. 99 comma 1 lettera c) la notifica preliminare agli organi di vigilanza competenti in quanto si è in presenza di un'unica impresa e per lo svolgimento di lavori di entità presunta non uguale o superiore a 200 uomini-giorno. In ogni caso comunque il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, fosse pure l'impresa che opera in cantiere unica, deve redigere, così come indicato nell'art. 96 comma 1 lettera g) del Testo Unico, il piano operativo di sicurezza (POS) anche nel caso in cui non vi sia una impresa affidataria ed un coordinatore in fase di esecuzione al quale l'impresa affidataria è tenuta a trasmetterlo (art. 101 comma 3).

Per quanto riguarda, infine, il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (Pi.I.M.U.S.) l'obbligo della sua redazione, ai sensi dell'art. 136 comma 1 del Testo Unico, è a carico del

datore di lavoro dell'impresa che deve montare il ponteggio e lo stesso lo dovrà fare tra l'altro servendosi di personale e sotto la sorveglianza di un preposto appositamente addestrati (art. 136 commi 6).

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

www.puntosicuro.it